

Procedimento civile - ausiliari del giudice - consulente tecnico – Cass. n. 27916/2019

Imparzialità del consulente tecnico - Significato e implicazioni - Fattispecie.

La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, ed è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della riconsulenza. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso fosse incorso nella violazione degli istituti suddetti il giudice di primo grado che aveva nominato c.t.u. un professionista con studio nella stessa cittadina - di meno di 90.000 abitanti - nella quale aveva sede la società convenuta, il cui legale rappresentante era nipote di un noto imprenditore).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27916 del 30/10/2019 (Rv. 655586 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_191](#), [Cod_Proc_Civ_art_192](#)

corte

cassazione

27916

2019